



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

DI CONCERTO CON

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale Consumatori e Mercato

I DIRETTORI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio), che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 22 aprile 2021, “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*, che prevede che la Direzione generale valutazioni ambientali svolga, tra l’altro, le funzioni attribuite al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nell’ambito della prevenzione e protezione dall’inquinamento acustico, tra cui quelle relative alla Direttiva 2000/14/CE;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 16 dicembre 2022, con il quale il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dello sviluppo economico assume la nuova denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTA** la Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 di attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 12, comma 1;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;
- VISTO** il decreto di autorizzazione n. 266 del 25/05/2023 per lo svolgimento dell’attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2000/14/CE, a favore dell’Organismo TUV AUSTRIA S.p.A., con sede legale in Via del Commercio, 6/A – 60030 Monte Roberto (AN), emanato dalla Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- CONSIDERATO** che l’Organismo ha la titolarità dell’accreditamento UNI CEI EN/ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 0084MS, relativo allo schema MS Certificazione di Sistemi di Gestione, con scadenza il 15/06/2025;
- CONSIDERATO** che l’Organismo ha la titolarità dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0120PRD, relativo allo schema PRD Certificazione di Prodotto, con scadenza il 19/06/2024;
- CONSIDERATA** la delibera dell’8 maggio 2024 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, acquisita con prot. 0091010/MASE del 17/05/2024, con la quale è stato deliberato il rinnovo dell’accreditamento dell’Organismo TUV AUSTRIA S.p.A. relativamente agli allegati VI e VII della Direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto di cui all’art. 12 della stessa direttiva;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0120PRD, relativo allo schema PRD Certificazione di Prodotto, con scadenza il 19/06/2028;

VISTA la documentazione relativa all'istanza presentata dall'Organismo TUV AUSTRIA S.p.A., con sede legale in Via del Commercio, 6/A – 60030 Monte Roberto (AN), acquisita con prot. 0085629/MASE del 09/05/2024, volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ai fini della Direttiva 2000/14/CE in riferimento alle procedure di valutazione della conformità di cui all'Allegato VI e all'Allegato VII contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio (art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445) e le autocertificazioni antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (DBNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, l'Arch. Gianluigi Nocco è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA);

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2024, n. 205, il Dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Consumatori e Mercato;

DECRETANO

Art. 1

1. La società TUV AUSTRIA S.p.A. (C.F. – P. IVA IT01055750333), con sede legale in Via del Commercio, 6/A – 60030 Monte Roberto (AN), è autorizzata ad effettuare valutazioni di conformità ai sensi della Direttiva 2000/14/CE per i seguenti moduli:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0120PRD con scadenza il 19/06/2028:

Prodotti: Tutte le macchine di cui all'art. 12

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegati VI (*Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli*),
- Allegato VII (*Procedura di verifica dell'esemplare unico*);

Schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 0084MS, con scadenza il 15/06/2025:

Prodotti: Tutti i prodotti (macchine ed attrezzature) di cui all'art. 12

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegato VIII (*Procedura di garanzia di qualità totale*).

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'Organismo della presente autorizzazione ed è notificata alla Commissione Europea e agli Stati Membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
L'autorizzazione ha le scadenze riportate nel seguito, al pari dei relativi certificati di accreditamento:
 - Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0120PRD con scadenza il 19/06/2028;
 - Schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 0084MS, con scadenza il 15/06/2025.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art.3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 e ss.mm.ii..
4. L'Organismo comunica alla Direzione di cui al precedente punto 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un rapporto con cadenza semestrale relativo alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 06 febbraio 1996, n. 52.
5. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 16, comma 2 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262, secondo le indicazioni che saranno contenute nel Decreto stesso, l'Organismo provvederà a regolarizzare, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le spese dovute per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione.

Art. 5

1. Qualora le Amministrazioni competenti accertino o siano informate che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla Direttiva 2000/14/CE o non adempia ai suoi obblighi, queste limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede di conseguenza in merito alla notifica nell'ambito del sistema NANDO di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 6

3. Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile anche sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it/pagina/provvedimenti-dirigenti).

Art. 7

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente decreto n. 266 del 25/05/2023 emanato dalla Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Valutazioni Ambientali

(Gianluigi Nocco)



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della Transizione
Ecologica
Direttore Generale
19.06.2024 11:35:28
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE

Direzione Generale Consumatori e Mercato

(Gianfrancesco Romeo)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo

Organizzazione: MISE/80230390587

Data: 21/06/2024 15:37:47